



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

tel + 39 040 377 4722
fax + 39 040 377 4732

territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Circolare – Allegato 1

Oggetto: Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio. Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di disciplina organica regionale dei lavori pubblici.>>

Nell'ambito specifico trattato dalla presente circolare, la legge introduce modificazioni significative alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante <<Disciplina organica dei lavori pubblici>>, rendendola coerente con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice.

Va evidenziato che tali modifiche sono il frutto dell'azione sinergica di rappresentanze dei diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore (Regione e Comuni, categorie professionali, operatori economici), essendo maturate all'interno di moduli di sinergia mirati all'elaborazione congiunta del disegno di legge regionale in questione.

In considerazione dell'impatto diretto delle novità normative, la Direzione centrale ritiene opportuno rendere una lettura esplicativa e coordinata delle disposizioni modificate con l'introduzione della legge in esame.

1. Obiettivi e finalità della legge regionale 2/2024

In armonia con il mutato quadro giuridico nazionale nelle materie trattate, le modifiche possono classificarsi secondo diversi livelli di intervento, sulla base della finalità perseguita.

Il generale filo conduttore della legge regionale 2/2024 è quello di rendere più fluida l'applicazione della normativa di settore e conseguentemente più agile l'azione amministrativa di attuazione, anche nel contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure complesse, quali quelle elencate nel c.d. Piano Territoriale regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2022, n. 952.

Di seguito si evidenziano le finalità operative specifiche della novella:

- la semplificazione del quadro normativo e del relativo assetto dei procedimenti amministrativi, tramite l'aggiornamento di disposizioni legislative o la loro abrogazione in quanto obsolete e non più coerenti con le esigenze attuali, dando in questo modo anche certezza del diritto;

- la continuazione del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e in particolare il suo rafforzamento in materia di adempimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica;
- l'esplicito recepimento nella legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici dei principi generali introdotti nel nuovo Codice dei contratti pubblici; in particolare il principio del risultato e il principio della fiducia, richiamati all'interno della legge di settore, possono innervare in via trasversale anche altri settori amministrativi e favorire l'attività della Direzione centrale nel perseguire gli obiettivi del Piano strategico. Sempre nel settore dei lavori pubblici, le disposizioni contenute nel disegno di legge si pongono in continuità con le modificazioni introdotte nella legge di stabilità 2024 volte a rafforzare il modello organizzativo della Rete di stazioni appaltanti, soprattutto in ordine al rafforzamento della sua capacità tecnica e amministrativa e anche con un aggiornamento o l'introduzione di nuove applicazioni web per il monitoraggio delle opere pubbliche.

2. Disposizioni in materia di lavori pubblici

Il Capo II della legge regionale 2/2024 modifica la legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

La linea strategica 5 del Piano strategico 2023-2028 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevede nella sezione lavori pubblici il *"necessario aggiornamento della normativa regionale in materia, la L.R. n. 14/2002"*.

L'adeguamento della legislazione regionale è finalizzato a una rilettura complessiva della normativa in materia di lavori pubblici, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge statale e più precisamente dal combinato disposto di cui all'articolo 2 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) e all'articolo 224, comma 8 del Codice.

Nello specifico l'articolo 2 della legge 78/2022 dispone che: *<< Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. >>*, mentre il comma 8 dell'articolo 224 del Codice dispone che: *<< Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. >>*.

La *ratio* sottesa al testo del Capo II è quella di recepire le disposizioni necessarie e più favorevoli introdotte dal nuovo Codice, favorevolmente accolto da tutti gli operatori, salvaguardando al contempo le parti della legge regionale 14/2002 ancora valide e più favorevoli rispetto al quadro normativo statale (ad es. l'articolo 5 in materia di responsabile unico del procedimento).

Inoltre, si è ritenuto che laddove la normativa statale fosse già di per sé valida e adeguata alle esigenze e aspettative dei soggetti interessati e degli operatori, appare inutile e controproducente legiferare a livello regionale, duplicando senza alcun vantaggio la fonte normativa e rischiando peraltro di veder impuginate le norme regionali di fronte alla Corte costituzionale.

Pertanto, nella revisione della legge regionale 14/2002 si è avuto ben presente e si è anche tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale ormai granitico della Corte costituzionale in materia di lavori pubblici (e più in generale di contratti pubblici) che ha via via ridotto ogni spazio riservato alla potestà legislativa delle Regioni anche a statuto speciale. Tale indirizzo giurisprudenziale non si è arrestato neppure di fronte a specifiche e puntuali norme di attuazione statutaria, come conferma la sentenza n. 23/2022 con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla relativa norma di attuazione statutaria analoga a quella in vigore anche per la nostra Regione (d.lgs. 159/2022).

La giurisprudenza costituzionale risulta tuttavia meno restrittiva per quanto riguarda la disciplina, da parte delle Regioni, dell'aspetto organizzativo. Nel voler cogliere questo spazio di autonomia, e quindi di manovra, la Regione ha scelto, già da tempo, un modello organizzativo imperniato sulla Rete di stazioni appaltanti, quale *unicum* a livello nazionale, che ha ricevuto recentemente il riconoscimento di autonoma qualificazione da parte di ANAC e che ha trovato un rafforzamento con l'anticipazione di alcune norme nella legge di stabilità 2024, confermando il ruolo di coordinamento e di formazione in capo alla Regione, nel contempo favorendo l'orientamento della spesa per investimenti sul territorio regionale.

Conseguentemente le modificazioni all'articolo 1¹ della legge regionale 14/2002 hanno inteso esplicitare che l'esercizio della potestà legislativa regionale, oltre che in materia di lavori pubblici, si dispiega anche alle materie relative all'ordinamento degli uffici della Regione e dell'ordinamento degli enti locali, e quindi all'organizzazione amministrativa nel suo complesso.

Vanno comunque sottolineati tre aspetti di assoluta rilevanza nell'adeguamento della legislazione regionale a quella statale:

- a) il recepimento dei principi generali del Codice anche nella legislazione regionale, i quali saranno criterio interpretativo anche delle norme e dell'attività amministrativa regionali;
- b) l'adeguamento dei livelli di progettazione portandoli da tre a due come previsto dalla normativa statale;
- c) la modifica terminologica di responsabile unico del procedimento con responsabile unico del progetto nell'ambito di tutto il corpus normativo della legge regionale 14/2002², coordinandola con la riduzione dei livelli di progettazione per cui vedi *infra*.

Il cambio di terminologia non è un semplice adeguamento lessicale ma va letto in ottica sostanziale. Il responsabile unico del progetto è il responsabile non di uno o più procedimenti amministrativi (era evidente in precedenza l'assonanza con il responsabile del procedimento di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo) ma di tutto l'intervento pubblico, quindi di tutta la complessa attività amministrativa, tecnica e gestionale attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici.

Si può ritenere che alcune previsioni di modifica della legge regionale 14/2002 contribuiscano all'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere; in particolare si fa riferimento al recepimento nella normativa regionale della riduzione da tre a due dei livelli di progettazione.

Merita ricordare già in premessa che, in ossequio alle esigenze di chiarezza e coordinamento tra disposizioni, è stata introdotta nel corpus normativo una nuova norma di chiusura del sistema³ ai sensi della quale, per quanto ivi non disciplinato, si applica la normativa statale vigente in materia.

3. I nuovi principi codicistici quale criterio interpretativo dell'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici

L'articolo 3 della legge regionale 2/2024, nel sostituire le finalità e i principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/2024, introduce la prescrizione per cui le amministrazioni aggiudicatrici non soltanto applicano, ma viepiù *interpretano* l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del nuovo Codice.

¹ Rif. articolo 3, legge regionale 2/2024

² Rif. articolo 25, legge regionale 2/2024

³ Rif. sostituzione dell'articolo 74, legge regionale 14/2002 ad opera dell'articolo 24, legge regionale 2/2024

Sono così incorporati nell'ordinamento regionale principi all'avanguardia declinati nella loro dirimente portata innovativa, e che nell'impianto stesso del codice costituiscono a loro volta criterio interpretativo e applicativo di ogni altra disposizione. Il riferimento⁴ è in particolare:

- al principio del risultato, come criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- al principio della fiducia reciproca nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- al principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità.

4. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'adeguamento dei livelli progettuali

La novella ha adeguato la normativa prescrivendo per le amministrazioni aggiudicatrici, i loro consorzi di diritto pubblico, gli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, eccezion fatta per la Regione, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.⁵

L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.⁶

Il programma e gli elenchi annuali dei lavori, pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e trasmessi tempestivamente dopo l'adozione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici per il tramite della rete informatica regionale, devono essere predisposti sulla base degli schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7 del Codice.

Sempre in ottica adeguativa, la novella ha inserito un integrale richiamo⁷ alla disciplina dell'articolo 41 del Codice in materia di livelli e contenuti della progettazione, oggi ridotti a due, e precisamente il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

L'individuazione di un determinato intervento nel programma triennale costituisce ovviamente presupposto per avviare le fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.

Importante pulizia normativa è stata apportata anche alla disciplina generale delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie⁸, di cui all'articolo 9 della legge regionale 14/2002. Non soltanto si registra una completa convergenza terminologica con gli istituti in parola, ma anche l'abrogazione dei commi da 8 a 11, inapplicabili (e di fatto inapplicati) per intervenuta obsolescenza della disciplina sottesa.

⁴ Rif. articoli 1, 2 e 3, decreto legislativo 36/2023

⁵ Rif.: art. 5 della legge regionale 2/2024, che modifica l'art. 7 della legge regionale 14/2002

⁶ Per quanto concerne la programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, essa è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatica e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), come da articolo 7, comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), legge regionale 2/2024.

⁷ Rif. nuovo art. 8 della legge regionale 14/2002.

⁸ Rif. articolo 7 della legge regionale 2/2024

Come ovvio in punto di governance, nel caso dell'Amministrazione regionale, la competenza ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici è in capo alla Giunta regionale, come già previsto dall'articolo 50 della legge regionale 14/2002. Le modifiche al medesimo⁹, da ultimo intervenute con la novella, non soltanto hanno coordinato il testo con il Codice, ma hanno inteso ribadire il ruolo della Giunta quale organo naturalmente deputato ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici.

L'organo monocratico deputato ad approvare il progetto esecutivo è invece il Direttore del servizio competente. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva (vedi *infra*), al soggetto delegatario.

5. L'adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza nei cantieri

Merita certamente menzione a sé, per il rilievo che il tema "sicurezza" assume, l'adeguamento dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002¹⁰.

Il nuovo comma 1 oggi dispone che il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del Codice.

6. La nuova disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche

Con l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/2024, si è disposto che in tema di incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.

Il Codice, al riguardo, presuppone che ciascuna stazione appaltante stabilisca con proprio atto o provvedimento (non necessariamente regolamentare) i criteri del relativo riparto.

Per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, questa nuova formulazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, tuttavia, va letta in combinato disposto con l'articolo 27 della legge regionale 2/2024 (su cui vedi *infra*), che dispone che *"fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici))"*.

Tanto premesso, va dato atto che nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale della disciplina attuativa dell'articolo 45, comma 3 del Codice continua ad applicarsi la disciplina legislativa e regolamentare previgente in materia di incentivi alle funzioni tecniche.

Le specifiche regolamentazioni in materia che le singole stazioni appaltanti avessero adottato sulla base della disciplina del nuovo Codice dispiegano la piena efficacia nel regolare il riparto degli incentivi per i procedimenti sorti successivamente alla data di efficacia del Codice (1° luglio 2023)¹¹.

⁹ Rif. articolo 15 della legge regionale 2/2024

¹⁰ Rif. articolo 8 della legge regionale 2/2024

¹¹ Rif. articolo 225, comma 9 del Codice

Le stazioni appaltanti che non si fossero dotate di appositi criteri di riparto dovranno invece provvedere in maniera tempestiva in questo senso: il Codice al riguardo ha fissato un termine ordinatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023)¹².

7. Lavori in amministrazione diretta

La modifica della disciplina dei lavori in amministrazione diretta¹³ nasce dall'esigenza di adeguare il previgente articolo 23 della legge regionale 23/2014, rubricato "Lavori in economia", all'attuale normativa dettata dal Codice.

Nel tempo la disciplina nazionale sui lavori in economia è stata progressivamente interessata da modifiche: già il decreto legislativo 163/2006, all'articolo 125, disciplinava lavori, servizi e forniture "in economia" e prevedeva due modalità di affidamento: amministrazione diretta e procedura di cottimo fiduciario. I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a duecentomila euro. Successivamente, il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 (decreto legislativo 50/2016) non ha previsto alcuna disciplina per le procedure in economia, salvo che per il settore dei beni culturali. Anche la vigente disciplina del Codice sui contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non contiene un riferimento specifico ai lavori e servizi da realizzare in economia (amministrazione diretta, cottimo). Purtuttavia, i lavori e servizi in amministrazione diretta sono richiamati dall'articolo 37, comma 2, ultimo periodo, del Codice al solo scopo di escluderne l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici. Tenuto conto del predetto richiamo, anche alla luce del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall'articolo 7, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, in base al quale "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea", si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all'affidamento in house. In assenza di soglie di importo, la realizzazione di lavori e servizi in amministrazione diretta potrà essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dalla stazione appaltante (cfr. Parere MIT n. 2235/2023).

Si rammenta che l'Amministrazione regionale, analogamente ad altri enti regionali (EDR, Consorzi di bonifica, ...) ha alle proprie dipendenze operai assunti per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ed è quindi importante mantenere nell'ambito della normativa regionale tale istituto al fine di garantire il prosieguo delle attività da questi svolte.

A tal riguardo, si ritiene utile riportare integralmente il testo del nuovo articolo 23, rubricato "Lavori in amministrazione diretta": <<1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.

2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.

4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.

¹² Rif. articolo 45, comma 3 del Codice

¹³ Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 14/2004 ad opera dell'art. 11 della legge regionale 2/2024

5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.

6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.

8. Novità in materia di digitalizzazione e sistemi informativi dedicati

Come detto in premessa, elementi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi sono direttamente connessi al buon andamento dell'azione pubblica vieppiù nel settore dei lavori pubblici.

A tale riguardo, nell'ambito del Capo VII della legge regionale 14/2002 "Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici" sono state apportate importanti modifiche.

Anzitutto, è stato sostituito l'articolo 39¹⁴, intendendo attuare a livello regionale, tramite una convenzione con ANAC ed altri enti, le funzioni di vigilanza e controllo ai fini di renderle centralizzate e fruibili dalle stazioni appaltanti. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale assume il ruolo di verificatore degli operatori economici destinatari di provvedimenti di aggiudicazione di lavori pubblici delle stazioni appaltanti della Regione e della Rete delle stazioni appalti con lo scopo di accelerare le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche. Questa competenza e modalità di attuazione è analoga a quanto previsto per lo Stato dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia: <<Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione>>.

Per tali fini, quindi, la nuova norma autorizza espressamente l'Amministrazione regionale a sottoscrivere convenzioni o fruire di altri idonei strumenti mirati a disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute a livello nazionale e regionale, con il fine dichiarato di accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal Codice relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale.

Per la medesima finalità, la stessa Amministrazione è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione, nell'ottica di implementarne l'interoperabilità con le banche dati ANAC o di altri enti.

Ancora, sempre nel solco della digitalizzazione dei processi, all'articolo 44 bis dedicato a "Reti di stazioni appaltanti", sono stati inseriti i nuovi commi 4 quater e 4 quinquies¹⁵ allo scopo di attuare a livello regionale l'introduzione di un modello di *Building Information Modeling* (BIM).

Detto modello permette la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale assume il ruolo di coordinatore dello sviluppo di un sistema di modello informativo per le opere pubbliche, come previsto dal Codice, per dare indicazioni e suggerire metodi e strumenti di gestione informativi digitali delle costruzioni. Questa competenza, e la relativa modalità di attuazione, sono necessarie per razionalizzare i costi e delle opere pubbliche con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, quale modalità per assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

A tale scopo, l'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di

¹⁴ Rif. articolo 12 della legge regionale 2/2024

¹⁵ Rif. articolo 14, legge regionale 2/2024

acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.

9. Novità in tema di delegazione amministrativa intersoggettiva

La novella di cui alla legge regionale 2/2024 ha inteso semplificare la vigente disciplina regionale dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva¹⁶ di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 con l'obiettivo di riservare il ricorso a tale fattispecie di delega a materie di esclusiva competenza regionale, ove non sia possibile assegnare contributi al soggetto delegato.

Condizione abilitante per adire l'istituto della delegazione è l'obiettiva carenza di capacità organizzativa, tecnica e amministrativa per progettare, appaltare e realizzare in capo al soggetto delegante, che assegna risorse ad hoc al soggetto delegato per supplirvi.

La delegazione si è infatti dimostrata nel tempo uno strumento di allungamento dei procedimenti amministrativi e non già di semplificazione. Proprio per perseguire una sana e tempestiva azione amministrativa, specie alla luce dei nuovi principi di realizzazione dell'opera pubblica, ed in particolare dei principi del risultato e della fiducia su cui si è detto *supra*, pertanto, risulta dirimente ridimensionare l'utilizzo dell'istituto in analisi.

Nell'*extrema ratio* cui la delegazione amministrativa garantisca la miglior ponderazione degli interessi pubblici in gioco, il delegante deve funzionalmente fissare gli indirizzi dell'azione per il delegato (es.: indirizzi specifici sulla progettazione), definendo indicatori di impatto e/o di risultato (es. km di strade, metri di scogliera, mq di immobile, etc.) che vanno concordati fra le parti prima dell'adozione dell'atto formale di delegazione.

Il delegato sarà quindi tenuto a rendicontare specificamente detti indicatori, rispetto ai quali il delegante assume una funzione di alta sorveglianza sul buon andamento dei processi.

La specifica riformulazione del comma 10, inoltre, ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle delegazioni in essere, anche con presa d'atto della Giunta regionale.

10. Modifiche alla disciplina delle Commissioni regionali per la determinazione dell'indennità di esproprio

Nell'ambito del Capo XII dedicato a "Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza", sono state apportate modifiche¹⁷ alla disciplina delle Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, di cui all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002. In particolare, si è previsto che il quinquennio della durata in carica decorra dal decreto del Presidente della Regione di costituzione della Commissione, e non sia più legato alla durata della legislatura.

È stato inoltre aggiornato il compenso per i componenti esterni, prevedendo un gettone di partecipazione onnicomprensivo pari a cento euro a seduta, semplificando così il procedimento di liquidazione delle indennità.

11. Disposizioni transitorie

L'articolo 27 detta tre distinte disposizioni transitorie, aventi diverse finalità.

¹⁶ Rif. articoli 16, 17 e 18, legge regionale 2/2024

¹⁷ Rif. articolo 22, legge regionale 2/2024

Il comma 1 stabilisce che, fino all'adozione della disciplina richiesta dall'articolo 45, comma 3, del Codice, continua ad applicarsi il previgente articolo 11 della legge regionale 14/2002 e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 59/2019.

È tuttavia opportuno puntualizzare che tale norma transitoria si applica solo all'Amministrazione regionale, non incidendo sui Comuni e le altre stazioni appaltanti.

Il comma 2 statuisce che, nell'attesa dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo in materia di lavori in amministrazione diretta (previsto dal nuovo articolo 23, comma 5, della legge regionale 14/2002), continui ad applicarsi la disciplina previgente. Tale disposizione transitoria risulta necessaria in quanto sarà il suddetto regolamento a stabilire quali tipologie di lavori siano eseguibili in amministrazione diretta, rendendo effettivamente applicabile il nuovo testo dell'articolo 23.

Il comma 3 dispone che la nuova disciplina in materia di delegazioni amministrative, come risulta dalle significative modifiche apportate dalla legge 2/2024, si applichi unicamente alle delegazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, anche al fine di evitare incertezze applicative, alle delegazioni amministrative già in essere continuerà ad applicarsi la normativa previgente.

12. Abrogazioni

L'articolo 87, comma 1, lettera d) abroga gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 14/2002. Tali abrogazioni vanno necessariamente lette in combinato disposto con il rinvio alla normativa statale operato dal novellato articolo 74 della legge 14/2002. Pertanto, ove la normativa regionale ora tace, dovranno necessariamente applicarsi le rispettive norme statali (in primis le disposizioni del Codice).

Pertanto, tali significative abrogazioni comportano che in materia di criteri di aggiudicazione e scelta del contraente (di cui agli abrogati articoli 17, 18, 19, 20, 21), varianti in corso d'opera (abrogato articolo 27), garanzie (abrogato articolo 30), lavori scorporabili e subappaltabili (abrogato articolo 33), accordo bonario e definizione delle controversie (articoli abrogati 35 e 36) e pubblicità (abrogato articolo 37) si applichi ora la corrispondente disciplina statale.

Le suddette abrogazioni hanno quindi inteso rimuovere dall'ordinamento regionale quelle norme aventi ormai incerta applicabilità, generando gravi incertezze applicative in riferimento al loro rapporto con il Codice nazionale.

Si rimanda al **Testo coordinato della LR 14/2002** come risultante dalle modifiche apportate dalla LR 2/2024 in appendice alla circolare - **Allegato 1a**.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda ULIANA

[firmato digitalmente]

In ordine ai contenuti della presente circolare, si ricorda che per eventuali richieste di parere è possibile in ogni tempo indirizzare una richiesta all'indirizzo PEC della Direzione centrale infrastrutture e territorio: territorio@certregione.fvg.it

Referenti da poter contattare

Magda Uliana direttore centrale (tel. 0403774721 - email: magda.uliana@regione.fvg.it)

Cristina Modolo direttore del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555284 – email: cristina.modolo@regione.fvg.it)

Marco Gus del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0403774124 – email: marco.gus@regione.fvg.it)

Stefania Furlan del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555438– email: stefania.furlan@regione.fvg.it)

Stefania Franzot direttore del servizio organizzazione, programmazione e progetti europei (tel. 0432555385 – email: stefania.franzot@regione.fvg.it)

Umberto Pidutti – posizione organizzativa coordinamento giuridico, legislativo e affari istituzionali della direzione centrale (tel. 0432555563 – email: umberto.pidutti@regione.fvg.it)